



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede il deferimento al “Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ss.mm.ii., dalla Lampino Wind S.r.l. con nota prot. 003_19lw del 16 luglio 2019, acquisita con prot. n. 18999/DVA del 22 luglio 2019, relativa al progetto “Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orta Nova (FG), in Località Lampino, e nel Comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW”;

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell’allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominate “*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”;

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nella Regione Puglia, in Provincia di Foggia ed in particolare nel Comune di Orta Nova, in Località “Lampino” e con parte delle opere di connessione e sottostazione ricadenti nel Comune di Stornara, prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 19 aerogeneratori ciascuno della potenza di 4,2 MW, per una potenza complessiva di 79,80 MW;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla presentazione della già menzionata domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 7 agosto 2019;

VISTA la nota prot. n. 26644/DVA del 6 aprile 2020, con la quale, sulla base di quanto indicato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, con nota prot. CTVA/797 del 12 marzo 2020 e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 28919_P del 15 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006, è stata chiesta della documentazione integrativa di quella già presentata, nonché la nota prot. 041_20lw_WLW del 05 giugno 2020, acquisita il 10 giugno 2020 con prot. n. 43388/MATTM, con la quale la Lampino Wind S.r.l. ha trasmesso tali integrazioni;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 16 novembre 2020;

ACQUISITA con prot. n. 18950/MATTM del 23 febbraio 2021, la nota prot. n. 5778 del 19 febbraio 2021 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all’espressione di un parere positivo in merito al progetto;

ACQUISITO con prot. n. 61028/MATTM dell’8 giugno 2021 il parere tecnico istruttorio negativo prot. n. 19163 del 4 giugno 2021 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a seguito dell’esame delle osservazioni formulate, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, dalla Lampino Wind S.r.l. e da questa trasmesse con nota del prot. 006_21lw_LWK del 1° marzo 2021, assunta al prot. 22040/MATTM del 3 marzo 2021;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 109 del 07 giugno 2021, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, al prot. n. 64690/MATTM del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO che, a seguito delle due fasi di consultazione del pubblico, svolte ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute osservazioni da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Puglia che è stata considerata nel succitato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 109 del 7 giugno 2021;

VISTA la nota prot. 74809/MATTM del 9 luglio 2021 con cui la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha proposto all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica il deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

VISTA la nota n. prot. 18937/UDCM dell’8 settembre 2021, con cui, stante il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, nonché il parere negativo del Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 15 settembre 2021, acquisita il 4 ottobre 2021 con prot. n. 106015/MATTM con cui la Regione Puglia si esprime in senso negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto;

ACQUISITA il 9 dicembre 2021, con prot. 137850/MATTM la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 con la quale il Consiglio dei ministri delibera “di dare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orta Nova (FG), in Località Lampino, e nel Comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW, presentato dalla Lampino Wind S.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 109 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS”;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 109 del 7 giugno 2021, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 28 pagine;
- b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 che fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da n. 7 pagine;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orta Nova (FG), in località Lampino, e nel Comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW, presentato dalla Lampino Wind S.r.l., avente sede legale in Milano, Corso Venezia 37, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 109 del 7 giugno 2021. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, queste sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla Lampino Wind S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Orta Nova, al Comune di Stornara ed all'ARPA Puglia.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2021, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Roberto Cingolani